



## Strumenti per pesare utilizzati per la vendita diretta al pubblico e collegati a registratori di cassa (balance "checkout" – POS)

### Requisiti dal punto di vista metrologico legale

#### Informazioni per utenti (negozi), ditte di installazione e di assistenza


Base giuridica e tecnica della seguente illustrazione:

- la guida Welmec 2.2, terza edizione, maggio 2007, relativamente al controllo della conformità metrologica dei sistemi di cassa collegati a strumenti per pesare a funzionamento non automatico („Guide for Testing Point of Sale (POS) Devices (Non-Automatic Weighing Instruments”),
- la norma armonizzata EN 45501:2015 nonché
- la direttiva 2014/31/EU.

I seguenti requisiti valgono solo per strumenti per pesare nella vendita diretta al pubblico, i quali non soddisfano tutti i requisiti per detti strumenti, ossia i punti 4.14 e 4.15 della norma EN 45501! Requisiti sono, per esempio, la stampante omologata, le indicazioni primarie presenti e visibili per cliente e venditore, il calcolatore del prezzo da parte dello stesso strumento per pesare ecc..

Le bilance in uso presso i punti di vendita (ad esempio, negozi di alimentari) possono essere utilizzate in rapporto con terzi soltanto se in regola con la normativa metrologica-legale. Per tali bilance la valutazione della conformità (verifica iniziale) viene solitamente effettuata dal produttore della bilancia. Le bilance valutate in conformità alla direttiva 2014/31/UE recano, tra l'altro, la corrispondente marcatura CE-M.

Esempi:



- 1) marcatura di conformità CE    2) anno della verifica prima (in questo caso 2006)    3) marcatura metrologica supplementare (M)  
4) numero dell'Organismo notificato (in questo caso 0103), che ha effettuato la valutazione di conformità ossia che esercita la vigilanza sul produttore che effettua la verifica prima CE in autonomia
- (dal 21.04.2016)



**Nel caso delle cosiddette "balance checkout", cioè bilance collegate a un sistema di cassa POS, la valutazione di conformità deve riguardare l'intero sistema (bilancia + cassa/software). Anche la documentazione prescritta (dichiarazione nonché attestazione di conformità) sulla conformità metrologica deve riferirsi all'intero sistema.**

**Questi documenti devono contenere tutti i dati di rilevanza metrologica legale, sia della bilancia che della cassa (marca, modello, numero del certificato di modello UE del tipo ossia del certificato di prova, numeri di serie, SW-ID, ecc.) – vedasi guida Welmec 2.2.**

Il produttore indicato nell'approvazione di modello UE del tipo della bilancia è responsabile della dichiarazione di conformità della bilancia + sistema cassa. Tuttavia, può anche presentare la dichiarazione di conformità per la bilancia come dispositivo a sé stante (*stand-alone*). Il produttore del sistema di cassa o il proprietario del sistema completo deve assicurarsi che sia disponibile una dichiarazione di conformità metrologica per l'intero sistema, cioè bilancia + sistema di cassa.

La valutazione della conformità metrologica del sistema completo ai sensi della norma armonizzata EN 45501 può essere effettuata solo dai seguenti soggetti:

- dal produttore della bilancia, se è qualificato a farlo per la valutazione complessiva (bilancia + registratore di cassa) da parte di un organismo notificato ai sensi delle disposizioni della direttiva 2014/31/UE;
- da un organismo notificato in conformità alla Direttiva 2014/31/UE.

Per la valutazione di conformità dell'intero sistema, occorre osservare quanto segue: l'idoneità del sistema di cassa e del software installato deve essere comprovata da certificati di prova rilasciati da un organismo notificato. Nel certificato di esame UE del tipo della bilancia, la possibilità di collegare i moduli o le apparecchiature aggiuntive deve essere consentita (di solito tramite una cosiddetta clausola generale). Sono necessarie anche le istruzioni per la determinazione della versione del software nonché la checksum del software.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 93/2017, il titolare metrico (ad esempio il negozio di alimentari) deve comunicare la prima messa in servizio della bilancia checkout entro 30 giorni all'ufficio metrico.

Entro 3 anni da tale data, la bilancia deve essere sottoposta alla prima verifica periodica da parte di un organismo abilitato. L'organismo provvede all'apposizione di un contrassegno verde che indica la prossima scadenza (mese/anno).

Le bilance (elettroniche) sensibili dall'accelerazione di gravità che sono state verificate per una determinata zona di utilizzo (indicazione di questa zona, ad esempio sulla



targhetta di identificazione), possono essere utilizzate in altre zone solo se prima sottoposte a calibrazione e successiva verifica periodica.

**La verifica metrica perde la sua validità prima della scadenza “naturale”:**

- se la bilancia viene manomessa in qualsiasi modo che influisca sulle sue caratteristiche metrologiche (rimozione di sigilli metrici);
- se la bilancia viene messa in funzione in una zona d'utilizzo diversa da quella per cui è stata effettuata la valutazione di conformità oppure l'ultima verifica periodica;
- ci sono evidenti malfunzionamenti, ad esempio non è possibile l'azzeramento col ricettore di carico vuoto.

**La valutazione di conformità perde la sua validità:**

- se sono state apportate modifiche all'intero sistema (bilancia+cassa), ad esempio sostituendo il registratore di cassa, la bilancia, il software di rilevanza metrologica (SW-ID modificato) ecc...

Vedasi riferimento alla guida Welmec 2.2, punto 2.2, pag. 7 (stralcio): *There must be a declaration of conformity for the complete system. It is a legal obligation that any modifications to the system must be covered by a proper declaration of conformity.*

Osservazione: se certe apparecchiature ausiliarie degli strumenti per pesare non sono collegate dal produttore degli stessi strumenti, sorgono spesso problemi perché le apparecchiature ausiliarie non sono conformi alle disposizioni metrologico-legali.

**Iscrizioni regolamentari sul sistema di cassa**

Le iscrizioni richieste nei certificati di prova del sistema di cassa/software devono essere applicate sull'alloggiamento dei sistemi di cassa sulle corrispondenti targhette in modo ben visibile e facilmente individuabile.

esempio per la targhetta di identificazione di un sistema di cassa con certificati di prova separati per il registratore di cassa (hardware) ed il software:	
<b>POS-Hardware:</b>	
marca	ABCD
modello	Mod. 111
matricola	1234567
nr. certif. di prova	D-09-001
<b>POS-Software:</b>	
marca	DCBA
nr. certif. di prova	D-01.001
SW-ID	4EC2 4EC2

esempio per la targhetta di identificazione di un sistema di cassa in cui il certificato di prova comprende hardware e software	
<b>POS</b>	
marca	BBCA
modello	Mod. 222
matricola	1234567
nr. certif. di prova	D-08-002
SW-ID:	5FF2-3EC1



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

### **Prove nell'ambito della verifica periodica delle bilance checkout da parte degli organismi abilitati**

È compito degli organismi abilitati controllare anche gli aspetti legali formali di una bilancia checkout nel corso della verifica periodica, oltre alle prove tecniche previste specificatamente nella relativa scheda tecnica per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e cioè:

- i sigilli metrici,
- i sigilli elettronici ed elementi a garanzia del software (per esempio SW-ID) e
- le marcature secondo i documenti di omologazione (certificato di esame UE del tipo / rapporto di prova del sistema di cassa).

La normativa italiana in materia di metrologia legale non prevede attualmente prove tecniche integrative e specifiche per le bilance checkout nell'ambito della verifica periodica da parte dell'organismo abilitato. Tuttavia, per motivi tecnici, si raccomanda di eseguire i seguenti test supplementari in conformità alla linea guida Welmec 2.2, appendice 7:

- verifica della stabilità della posizione di equilibrio rispetto al rilevamento del peso e della stampa,
- test di calcolo del prezzo,
- verifica della qualità dell'indicazione e registrazione (simboli, decimali ecc.),
- controllo della qualità di stampa (ad esempio, sufficiente leggibilità e dimensione delle cifre  $\geq 2$  mm),
- controllo della chiara distinzione tra articoli non pesati e di valori annullati (stornati),
- controllo del dispositivo di immissione della tara.

### **Sorveglianza dell'ufficio metrico**

L'ufficio metrico svolge attività di sorveglianza sul rispetto delle disposizioni in vigore, anche attraverso controlli non preannunciati presso i titolari metrici, per esempio i negozi alimentari.

E' vietato l'utilizzo di bilance checkout non conformi, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni strumento nonché il divieto d'uso.

I-39100 Bozen  
Südtiroler Straße 60  
Tel. 0471 945 681  
eichdienst@handelskammer.bz.it  
ZEP: metrology@bz.legalmail.camcom.it  
www.handelskammer.bz.it  
Steuernummer: 80000670218  
ISO-Zertifizierung 9001:2015

I-39100 Bolzano  
via Alto Adige 60  
tel. 0471 945 681  
metrico@camcom.bz.it  
PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it  
www.camcom.bz.it  
codice fiscale: 80000670218  
certificazione ISO 9001:2015